

ART. 1

E' istituito nel Comune di Orune il servizio di pronta reperibilità al fine di assicurare il pronto intervento dei dipendenti comunali per i compiti essenziali demandati all'amministrazione comunale nelle seguenti aree:

- **Tecnica manutentiva, salvaguardia del territorio,**
- **Protezione civile,**
- **Vigilanza urbana e rurale,**
- **Stato civile,**
- **Servizi sociali**
- **Servizi cimiteriali.**

ART. 2

Per "reperibilità domiciliare" si intende l'obbligo del dipendente, incluso nel relativo turno, di essere in grado di ricevere prontamente e costantemente per l'intero arco orario, previsto per tale servizio, eventuali chiamate e di potere provvedere in conformità, raggiungendo il posto di lavoro assegnato entro 30 minuti dalla chiamata.

ART. 3

Ogni turno ha la durata di sei giorni, non immediatamente ripetibile dalle stesse persone e alle condizioni del successivo articolo 5.- Per turno di servizio si intende il periodo che dalle ore 00,01 del primo giorno alle ore ventiquattro del sesto giorno.

ART. 4

Il turno di servizio di pronta reperibilità è stabilito dai responsabili d'area in concerto con le strutture di vertice dell'amministrazione comunale.

Esso ha una programmazione mensile.

Il relativo ordine di servizio è reso noto al personale interessato mediante affissione all'albo dei rispettivi uffici.

Copia di tale ordine deve essere inviato al Sindaco e/o all'assessore competente, al Segretario Comunale, al messo comunale per l'affissione all'albo pretorio e alla locale stazione dei carabinieri.

Nell'ordine di servizio devono essere indicati, a fianco del nominativo di ciascun dipendente, il relativo indirizzo e recapito telefonico.

ART. 5

Il turno durante l'anno solare dovrà essere garantito dal seguente contingente di personale:

- **N. 1 Ufficiale di stato civile (solo per il servizio di stato civile e solo nei giorni festivi dalle ore 8,00 alle ore 14,00),**
- **N. 1 necroforo (solo nei giorni festivi per n. 6 ore per adempiere alle funzioni funerarie),**
- **N. 1 Tecnico comunale per i servizi tecnici e protezione del territorio – laddove non diversamente attribuite a ditte esterne –**
- **N. 1 agente di polizia municipale, per servizi richiesti dall'autorità giudiziaria e dalle autorità locali di P.S. compreso il Sindaco.-**
- **N. 1 addetto ai servizi sociali per servizi alla persona urgenti ed indifferibili.**

Ogni dipendente non può essere posto in reperibilità per un periodo superiore a 72 giorni all'anno e/o a sei giorni al mese.

ART. 6

Ogni modifica al turno, per malattia, congedo o altri gravi motivi, può essere disposta solo dai responsabili del servizio interessato, che provvedono alla sostituzione del dipendente impedito entro i limiti dei posti indicati nel precedente art. 5.

ART. 7

La reperibilità è remunerata secondo quanto previsto dall'art. 11 del CCNL del 05.10.2001.

ART. 8

Le assenze dal servizio, in qualsiasi modo giustificate, non danno diritto al compenso previsto dal precedente art. 7, limitatamente alla giornata di effettiva assenza.
Parimenti è sospesa la reperibilità allorquando il periodo interessato sia garantito da personale comunque in servizio.

ART. 9

In caso di intervento operativo del dipendente, prestato al di fuori del normale orario di servizio, la prestazione sarà compensata con il pagamento delle ore straordinarie effettivamente svolte, ovvero, a richiesta del dipendente, con riposo compensativo.
Il pagamento della prestazione straordinaria non è compreso nel tetto delle ore straordinarie previsto dai vigenti contratti di lavoro.

ART. 10

Il dipendente che, essendo in servizio di reperibilità, risulti non reperibile nei modi previsti dal precedente art. 2, perde il diritto al compenso maturato per l'intero turno e, salvo giustificato motivo, è soggetto a provvedimento disciplinare.

ART. 11

Il compenso previsto dagli artt. 7 e 9 viene erogato mensilmente sulla base di appositi elenchi che i responsabili dei servizi trasmetteranno all'ufficio di ragioneria, entro la prima decade di ogni mese e che comprenderà il personale incluso nei turni di reperibilità del mese precedente, nonché le eventuali ore di lavoro straordinario prestato nell'ambito degli interventi di pronta reperibilità.

ART. 12

Il servizio di reperibilità previsto dal presente regolamento è obbligatorio e sarà assicurato dal personale normalmente impegnato nei vari servizi di rispettiva competenza, indicati nell'art. 1.
Sono esclusi i dipendenti eventualmente distaccati in altri uffici comunali per l'espletamento di servizi che non rientrino fra i compiti d'istituto dei settori interessati.

ART. 13

La spesa relativa all'espletamento del servizio oggetto del presente regolamento formerà materia di apposita previsione nel bilancio comunale.-